



Modulo Proprietario dell'Abitazione

Appendice
alle Condizioni di Assicurazione
della polizza XME Protezione

Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo

Modulo Proprietario dell'Abitazione

Caro Cliente,

il Modulo Proprietario dell'Abitazione integra la **SEZIONE I** delle Condizioni di Assicurazione di XME Protezione, la polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Assicura che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.

Nel Modulo sono presenti:

- **SEZIONE II** (Artt. 1 – 11) – Norme relative alle coperture assicurative
- **SEZIONE III** (Artt. 12 - 18) – Norme relative alla gestione dei sinistri
- **GLOSSARIO**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del **Modulo Proprietario dell'Abitazione** abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che le forniranno informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento.

I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione.

- **note inserite a margine** del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni e limiti di indennizzo.

Il set informativo di XME Protezione è disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com e le sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza

Grazie per l'interesse dimostrato



Indice

PREMESSA

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 1 CHE COSA È ASSICURATO CON LE COPERTURE PRINCIPALI	Pag. 1 di 33
Art. 1.1 Incendio Fabbricato	Pag. 1 di 33
Art. 1.2 Altri eventi al Fabbricato	Pag. 2 di 33
1.2.1 Fenomeni atmosferici	Pag. 2 di 33
1.2.2 Atti dolosi di terzi	Pag. 2 di 33
1.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	Pag. 2 di 33
1.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	Pag. 2 di 33
1.2.5 Fenomeni elettrici	Pag. 3 di 33
Art. 1.3 Estensione delle coperture Incendio Fabbricato e Altri eventi al Fabbricato	Pag. 3 di 33
Art. 1.4 Vincolo sugli indennizzi delle garanzie Incendio Fabbricato e Altri eventi al Fabbricato	Pag. 3 di 33
Art. 1.5 Responsabilità civile del Fabbricato	Pag. 3 di 33
Art. 1.6 Ricorso Terzi da incendio	Pag. 4 di 33
Art. 1.7 Assistenza all'abitazione	Pag. 4 di 33
1.7.1. Interventi di artigiani e tecnici	Pag. 4 di 33
1.7.2 Altri interventi	Pag. 5 di 33
Art. 1.8 Dolo e colpa grave	Pag. 6 di 33
Art. 2 CHE COSA È ASSICURATO CON LE COPERTURE OPZIONALI	Pag. 6 di 33
Art. 2.1 Incendio Contenuto	Pag. 6 di 33
Art. 2.2 Altri eventi al contenuto	Pag. 7 di 33
2.2.1 Fenomeni atmosferici	Pag. 7 di 33
2.2.2 Atti dolosi di terzi	Pag. 7 di 33
2.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	Pag. 7 di 33
2.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	Pag. 8 di 33
2.2.5 Fenomeni elettrici	Pag. 8 di 33
Art. 2.3 Estensioni delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto	Pag. 8 di 33
Art. 2.4 Furto	Pag. 8 di 33
Art. 2.5 Terremoto	Pag. 9 di 33
Art. 2.6 Alluvione	Pag. 10 di 33
Art. 2.7 Dolo e colpa grave	Pag. 10 di 33
Art. 3 CHE COSA NON È ASSICURATO	Pag. 10 di 33
Art. 3.1 Incendio Fabbricato e altri eventi al Fabbricato	Pag. 10 di 33
3.1.1 Fenomeni atmosferici	Pag. 11 di 33
3.1.2 Atti dolosi di terzi	Pag. 11 di 33
3.1.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	Pag. 11 di 33
3.1.4 Fenomeni elettrici	Pag. 11 di 33
Art. 3.2 Assistenza all'abitazione	Pag. 11 di 33
Art. 3.3 Incendio Contenuto e altri eventi al Contenuto	Pag. 12 di 33
3.3.1 Fenomeni atmosferici	Pag. 12 di 33
3.3.2 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	Pag. 12 di 33
3.3.3 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	Pag. 12 di 33
3.3.4 Fenomeni elettrici	Pag. 12 di 33
Art. 3.4 Responsabilità civile del Fabbricato	Pag. 12 di 33
3.4.1 Soggetti non assicurati	Pag. 12 di 33
3.4.2 Eventi non assicurati	Pag. 12 di 33
Art. 3.5 Ricorso Terzi da incendio	Pag. 13 di 33
3.5.1 Soggetti non assicurati	Pag. 13 di 33
3.5.2 Eventi non assicurati	Pag. 13 di 33
Art. 3.6 Furto	Pag. 13 di 33
Art. 3.7 Terremoto	Pag. 14 di 33
Art. 3.8 Alluvione	Pag. 14 di 33
Art. 4 QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE	Pag. 15 di 33
Art. 4.1 Incendio al Fabbricato	Pag. 15 di 33
Art. 4.2 Altri eventi al Fabbricato	Pag. 15 di 33
4.2.1 Fenomeni atmosferici	Pag. 15 di 33

4.2.2 Atti dolosi di terzi	Pag. 15 di 33
4.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	Pag. 15 di 33
4.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	Pag. 15 di 33
4.2.5 Fenomeni elettrici	Pag. 16 di 33
4.2.6 Estensioni delle coperture incendio e altri eventi al fabbricato	Pag. 16 di 33
Art. 4.3 Responsabilità civile del Fabbricato	Pag. 16 di 33
Art. 4.4 Ricorso Terzi da Incendio	Pag. 16 di 33
Art. 4.5 Altri eventi al Contenuto	Pag. 16 di 33
4.5.1 Fenomeni atmosferici	Pag. 16 di 33
4.5.2 Atti dolosi di terzi	Pag. 16 di 33
4.5.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	Pag. 16 di 33
4.5.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	Pag. 17 di 33
4.5.5 Fenomeni elettrici	Pag. 17 di 33
4.5.6 Estensione delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto	Pag. 17 di 33
Art. 4.6 Furto	Pag. 17 di 33
4.6.1 Furto effettuato attraverso impalcature	Pag. 17 di 33
Art. 4.7 Terremoto	Pag. 18 di 33
Art. 4.8 Alluvione	Pag. 18 di 33

TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Pag. 19 di 33

Art. 5 DOVE VALGONO LE COPERTURE	Pag. 24 di 33
Art. 6 RINUNCIA ALLA RIVALSA	Pag. 24 di 33
Art. 7 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	Pag. 24 di 33
Art. 8 QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE	Pag. 24 di 33
Art. 8.1 Carenze	Pag. 24 di 33
Art. 9 MODIFICHE DEL PREMIO	Pag. 24 di 33
Art. 10 SISTEMI ALTERNATIVE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	Pag. 25 di 33
Art. 11 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	Pag. 25 di 33
Art. 11.1 Aggravamento e riduzione del rischio	Pag. 25 di 33
Art. 11.2 Cambio dell'abitazione e trasloco	Pag. 25 di 33

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO

Art. 12 DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO	Pag. 25 di 33
Art. 12.1 Denuncia del sinistro	Pag. 25 di 33
Art. 12.2 Responsabilità Civile del fabbricato e Ricorso Terzi da incendio	Pag. 26 di 33
Art. 12.3 Incendio, Altri eventi, Terremoto, Alluvione e Furto	Pag. 26 di 33
Art. 12.4 Assistenza all'abitazione	Pag. 26 di 33
Art. 12.5 Procedure per la valutazione del danno	Pag. 27 di 33
Art. 12.6 Mandato dei periti	Pag. 27 di 33
Art. 12.7 Determinazione del danno	Pag. 27 di 33
12.7.1 Fabbricato (Valore a nuovo)	Pag. 27 di 33
12.7.2 Contenuto (Valore a nuovo)	Pag. 28 di 33
12.7.3 Primo rischio assoluto	Pag. 28 di 33
Art. 12.8 Applicazione delle franchigie	Pag. 28 di 33
Art. 13 TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI	Pag. 28 di 33
Art. 14 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO	Pag. 28 di 33
Art. 15 RECUPERO DEI BENI RUBATI	Pag. 28 di 33
Art. 16 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	Pag. 29 di 33
Art. 17 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE SUL DANNO	Pag. 29 di 33
Art. 18 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	Pag. 29 di 33
GLOSSARIO	Pag. 30 di 33

PREMESSA

Le Sezioni II e III regolano le coperture assicurative del Modulo Proprietario dell'abitazione (d'ora in poi il Modulo) che il Contraente (d'ora in poi il Cliente) può acquistare insieme alla polizza XME Protezione (d'ora in poi polizza), o in un secondo momento, ed integrano la Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

NON DIMENTICHI
di verificare anche quali sono le esclusioni e i limiti di indennizzo delle coperture di suo interesse (articoli 3 e 4)

Con il Modulo il Cliente acquista **per sé o per conto di altri assicurati** le seguenti garanzie (in seguito **Coperture principali**):

- **Incendio Fabbricato**
- **Altri eventi al Fabbricato**
- **Responsabilità Civile Fabbricato**
- **Ricorso terzi da Incendio**
- **Assistenza all'Abitazione**

Se il Cliente ha dichiarato di essere già in possesso di una polizza Incendio, la sola garanzia **Incendio Fabbricato** verrà considerata come già presente e quindi il premio sarà calcolato al netto di questa copertura.

Inoltre il Cliente può scegliere di abbinare ulteriori coperture assicurative (in seguito **"Coperture opzionali"**):

- **Incendio Contenuto**, che comprende la copertura **Altri eventi al Contenuto** (se già acquistata la **Copertura casa-Fabbricato**)
- **Furto** (se già acquistate **Copertura casa-Fabbricato e Incendio Contenuto**)
- **Terremoto** (se già acquistate **Copertura casa-Fabbricato e Incendio Contenuto**)
- **Alluvione** (se già acquistata la copertura **Terremoto**)

Contraente e Assicurato: facciamo chiarezza

Il Contraente è la persona che sottoscrive la polizza e paga il premio e può non coincidere con l'Assicurato.

L'Assicurato è il soggetto o i soggetti che beneficiano delle coperture.

articolo 1. Che cosa è assicurato con le coperture principali

1.1 Incendio Fabbricato

La Compagnia paga in base alla somma assicurata indicata nel **modulo di polizza** o nell'**Appendice contrattuale**, i **danni materiali e diretti** al **Fabbricato** causati da:

- a) incendio
- b) fulmine
- c) implosione, esplosione e scoppio, anche se esterni
- d) caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose che essi trasportano
- e) bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono
- f) urto di veicoli stradali e natanti, che non siano al servizio, in uso o di proprietà del Cliente o dell'Assicurato;
- g) fumo, gas e vapori
- h) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli stessi
- i) furto di fissi e infissi

danni materiali e diretti: sono quelli che colpiscono i beni assicurati e trovano origine immediata nel sinistro, come ad esempio un corto circuito che provoca un incendio che danneggia l'abitazione

implosione: è un fenomeno contrario all'esplosione. È un collasso verso l'interno

bang sonico: scoppio secco e fragoroso

da sapere: ad esempio porte, finestre, serramenti, lucernari e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie

abitazione di tipo civile: è una unità immobiliare appartenente a fabbricati residenziali e destinata ad uso privato

intercomunicanti: si intende con accesso diretto dai locali assicurati

dipendenze: sono locali posti anche in corpi separati purché negli spazi adiacenti al fabbricato (come cantine, box, soffitte)

Sono compresi nella definizione di **Fabbricato:**

- locali indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale e utilizzati come **abitazione civile**, escluso il terreno.
- gli **uffici e gli studi privati**, soltanto se intercomunicanti con l'abitazione assicurata.
- le **opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrato, gli impianti e le installazioni** considerati immobili per natura o destinazione (comprese le tende esterne, solo se stabilmente fissate al fabbricato), gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle Società che forniscono servizi, gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico e in genere tutto quanto è al servizio del fabbricato.
- le **dipendenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate.**

Se si assicura una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare, sono comprese le quote di proprietà comune.

1.2 Altri eventi al Fabbricato

La Compagnia paga i danni materiali e diretti al fabbricato causati dagli eventi descritti di seguito in base alla **somma assicurata e nei limiti indicati** nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale.

1.2.1 Fenomeni atmosferici

Sono quelli determinati dall'azione diretta e immediata di:

- vento, anche sotto forma di tempesta, bufera, uragano
- urto di cose trasportate, crollate o abbattute per effetto del vento
- precipitazioni atmosferiche.

Questi fenomeni devono essere caratterizzati da una violenza che può essere verificata su una pluralità di **beni o elementi**, assicurati e non, posti nelle vicinanze.

Sono inoltre indennizzati entro i limiti indicati **all'art. 4.2.1 Fenomeni atmosferici** i danni causati da **grandine** a:

- tende esterne e relativi sostegni solo se stabilmente ancorati al fabbricato
- vetrate, lucernari e verande
- lastre in cemento amianto o fibrocemento, impianti fotovoltaici, pannelli solari, manufatti in materia plastica.

1.2.2 Atti dolosi di terzi

Sono i danni commessi individualmente o in associazione, compresi quelli **vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato** o compiuti da persone che partecipano a **scioperi, tumulti o sommosse**. Sono inoltre compresi i danni causati dalle Forze dell'Ordine intervenute a causa di questi eventi.

1.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi quando è causata da:

- guasto o rottura accidentale** di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie al servizio del fabbricato
- occlusione (intasamento) di pluviali e grondaie causata esclusivamente dalla neve o dalla grandine
- occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte
- gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato.

Sono inoltre rimborsate le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti, nei quali la rottura accidentale si è verificata e per demolire e ricostruire le parti del fabbricato citate in precedenza, **anche in caso di danno causato solo a terzi.**

1.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche

Se le apparecchiature sono collegate agli impianti idrici dell'abitazione e/o ai relativi raccordi, la fuoriuscita d'acqua deve essere causata da:

- guasto o rottura;
- occlusione (intasamento), rigurgito e trabocco;
- fatto di terzi

acqua condotta: è l'acqua potabile o di scarico contenuta o che scorre negli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento dell'abitazione

da sapere: le occlusioni dovute a foglie non sono comprese

da sapere: la copertura copre i danni causati dall'impianto il cui rischio è assicurato

da sapere: ad esempio da un installatore

1.2.5 Fenomeni elettrici

Corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto) che danneggino gli impianti al servizio del Fabbricato.

1.3 Estensione delle coperture Incendio Fabbricato e Altri eventi al Fabbricato

La Compagnia paga, se dipendono dagli eventi assicurati:

- a) i guasti per impedire o contenere il danno
- b) le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, fino al raggiungimento del 10% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro, anche in più rispetto alla somma assicurata.

1.4 Vincolo sugli indennizzi delle garanzie Incendio Fabbricato e Altri eventi al Fabbricato

Se il fabbricato indicato nel modulo di polizza o nell'Appendice Contrattuale è posto a garanzia di un mutuo, concesso da un Ente finanziatore diverso da Intesa Sanpaolo, il Cliente può richiedere che la polizza sia **vincolata a favore dell'Ente finanziatore** (vincolatario) che concede il mutuo fino a quando lo stesso non verrà estinto.

La Compagnia perciò si obbliga a:

1. riconoscere questo vincolo come **unico** presente al momento dell'acquisto del Modulo
2. non diminuire il valore delle somme assicurate, se non con il consenso scritto dell'ente vincolatario
3. pagare l'indennizzo al vincolatario o all'Assicurato, previo consenso scritto del vincolatario.
4. pagare, in presenza di procedure concorsuali esclusivamente all'Ente finanziatore, qualsiasi indennizzo per sinistro previsto dal Modulo, salvi i limiti e gli impedimenti di legge
5. comunicare tempestivamente al vincolatario, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le circostanze che possano pregiudicare la validità delle coperture, entro 15 giorni da quando ne ha avuto notizia (ad esempio, il mancato pagamento dei premi o la disdetta del Modulo)

Tutti gli obblighi della Compagnia restano in vigore fino alla scadenza del mutuo o all'estinzione anticipata del mutuo

Cosa è una polizza vincolata

Quando si richiede un mutuo, la banca o l'ente finanziatore può chiedere che venga sottoscritta una polizza dedicata alla tutela dell'immobile. In tal caso verrà richiesto che il contratto assicurativo venga dotato di un'appendice di vincolo a favore della banca.

1.5 Responsabilità civile del Fabbricato

La Compagnia paga il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese), entro il massimale e nei limiti indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, che l'Assicurato deve pagare a terzi in quanto civilmente responsabile per danni involontari che derivano dalla proprietà del fabbricato indicato nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale.

Sono oggetto della copertura gli impianti, anche sportivi, le dipendenze, i giardini, le attrezzature da gioco e le altre eventuali pertinenze dell'abitazione

Per fare un esempio, è compresa la Responsabilità civile che deriva da:

- a) svolgimento di attività di manutenzione ordinaria
- b) committenza di lavori di straordinaria manutenzione, inclusi lavori di ampliamento, sopraelevazione e demolizione solo se l'Assicurato ha nominato il responsabile dei lavori; e comunque se non assume la direzione dei lavori
- c) fuoriuscita di liquidi causata da una rottura accidentale degli impianti fissi del fabbricato.

Sono inoltre compresi i danni causati a cose e/o animali dall'inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Se l'abitazione fa parte di **un condominio** o di un fabbricato plurifamiliare, la Compagnia paga i danni che il condominio è tenuto a risarcire per la quota di responsabilità a carico dell'Assicurato.

da sapere: sono ad esempio, la procedura di fallimento, il concordato preventivo ecc...

terzi: si intendono terzi tutti i soggetti diversi da: il coniuge o la persona unita civilmente o il convivente more uxorio e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che conviva con l'Assicurato in modo continuativo ed i minori in affidamento familiare

da sapere: si intendono compresi per esempio gli impianti idrici, termici, di irrigazione, di antifurto

da sapere: si intendono compresi anche gli impianti sportivi come ad esempio campi da tennis, piscina

dipendenze: sono locali posti anche in corpi separati, purché negli spazi adiacenti al fabbricato (come cantine, box, soffitte)

Il massimale indicato in polizza o nell'Appendice contrattuale è pari a 500.000 euro e non può essere modificato.

Da ricordare

Se si abita in un condominio, in caso di sinistro, bisogna ricordarsi di contattare l'amministratore per l'attivazione anche della polizza condominiale



1.6 Ricorso Terzi da incendio

La Compagnia paga le somme (capitali, interessi e spese) entro il massimale e nei limiti indicati in polizza o nell'Appendice contrattuale, che l'Assicurato deve a pagare ad altri considerati terzi in quanto civilmente responsabile dei danni materiali e diretti ai loro beni provocati da incendio, esplosione e scoppio di beni di sua proprietà o in suo possesso.

Sono inoltre compresi i danni causati da:

- a) interruzione o dalla sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizio di soggetti terzi;
- b) incendio, esplosione e scoppio ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze, nei casi di responsabilità dell'Assicurato.

Il massimale indicato in polizza o nell' Appendice contrattuale è pari a 500.000 euro e non può essere modificato.

1.7 Assistenza all'abitazione

La Compagnia, per il tramite di **IMA Italia Assistance S.p.A.** (nel seguito la "Struttura Organizzativa"), fornisce le seguenti prestazioni di assistenza.

1.7.1. Interventi di artigiani e tecnici

a) **invio di un fabbro, un idraulico o un elettricista per interventi urgenti in caso di:**

- danneggiamento dei mezzi di chiusura del fabbricato provocati da furto tentato o consumato, oppure rottura delle chiavi o malfunzionamento della serratura (tale da non consentire l'ingresso nel fabbricato);
- rottura, otturazione o guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico del fabbricato, che provochino allagamento o mancanza di erogazione d'acqua;
- guasto all'impianto elettrico del fabbricato che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino oppure che comporti pericolo di incendio.

La Struttura Organizzativa manda un fabbro, un idraulico o un elettricista **7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.**

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato copia della denuncia di furto o tentato furto, rilasciata dall'autorità giudiziaria competente, nel caso di invio di un fabbro.

b) **Invio di un vetraio per interventi urgenti in caso di rottura di un vetro esterno del fabbricato provocato da furto o tentato furto.**

La Struttura Organizzativa manda un vetraio nelle 24 ore successive alla segnalazione, esclusi sabato, domenica e festivi.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato copia della denuncia di furto o tentato furto, rilasciata dall'autorità giudiziaria competente.

c) **Invio di un termoidraulico/tecnico del gas in caso di:**

- fuga di gas all'interno dell'abitazione;
- mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (minore di 35 kw) o del piano cottura.

La Struttura Organizzativa manda un termoidraulico/tecnico del gas **7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, solo dopo l'intervento dell'ente erogatore.**

d) **Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura per interventi di emergenza in caso di:**

- allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'abitazione, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;

da sapere: quindi non sono comprese, per esempio, le tubature in giardino

da sapere: ad esempio apparecchiature per la climatizzazione o per la produzione di acqua calda sanitaria

acque nere: contengono i rifiuti riconducibili ad attività umane domestiche o industriali e vengono definite nocive per la salute e moleste per il pubblico

- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione dell'Assicurato.

e) **Invio di un muratore per interventi di emergenza in caso di furto o tentato furto** se le pareti dell'abitazione sono state danneggiate al punto da mettere a rischio la sicurezza della casa o delle persone che vi abitano.

La prestazione è attiva **7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.**

Le prestazioni di assistenza all'abitazione descritte alle lettere a) b) c) d) e) sono fornite massimo 3 volte per annualità di polizza.

- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta, precisare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico
- la Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato copia della denuncia di furto o tentato furto, rilasciata dall'Autorità Giudiziaria.
- la Struttura Organizzativa paga il costo di uscita della prima ora di manodopera degli artigiani o dei tecnici sopra elencati e il costo delle parti di **ricambio fino a 300 euro IVA inclusa per sinistro**. Se, per cause che non dipendono dalla volontà della Struttura Organizzativa, è impossibile reperire gli artigiani o i tecnici, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato e giustificate con fattura o ricevuta fiscale, per l'intervento di un tecnico da lui chiamato, fino al raggiungimento dello stesso importo.

1.7.2 Altri interventi

f) **Soggiorno in albergo**

Se il sinistro ha reso **inagibile l'abitazione**, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, prenota un hotel, pagando le spese alberghiere di pernottamento **fino a 500 euro IVA inclusa per sinistro e per annualità di polizza.**

Quando un'abitazione può essere definita inagibile?

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. Un immobile può essere definito inagibile ad esempio quando vi sia:

- crollo parziale totale dell'immobile e/o presenza significativa di lesioni strutturali orizzontali e/o verticali
- mancanza di servizi igienici essenziali
- mancanza dell'impianto di riscaldamento
- mancanza dell'impianto idrico
- mancanza dell'impianto elettrico
- mancanza totale/parziale di pavimenti
- mancanza totale/parziale di serramenti
- necessità di rifacimento della copertura per presenza di infiltrazioni d'acqua
- immobile in fase di ristrutturazione (con permesso di costruzione)

g) **Rientro anticipato**

Se l'Assicurato è in viaggio e un sinistro provoca danni all'abitazione così gravi da rendere necessaria la presenza dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizza il suo rientro, con il mezzo di trasporto più idoneo, tenendo a proprio carico le spese di viaggio, **fino a 500 euro IVA inclusa per sinistro.**

h) **Invio di una guardia giurata**

In caso di furto tentato o compiuto, se i mezzi di chiusura per proteggere l'abitazione sono stati danneggiati o non funzionano più, l'Assicurato può richiedere alla Struttura Organizzativa l'invio di una guardia giurata di un'organizzazione convenzionata. La Struttura Organizzativa paga la spesa fino a 12 ore di piantonamento per sinistro e per annualità di polizza.

da sapere: se l'Assicurato ritiene necessarie ulteriori ore di piantonamento, il costo delle ore successive è a suo carico

da sapere: le eventuali ulteriori ore aggiuntive sono a carico dell'Assicurato

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato copia della denuncia di furto o tentato furto, rilasciata dall'autorità giudiziaria competente.

i) Invio collaboratrice domestica

Se l'Assicurato, dopo un furto tentato o compiuto nella propria abitazione, ha bisogno di risistemarla, la Struttura Organizzativa manda un collaboratore domestico entro i 2 giorni successivi alla segnalazione, pagando il costo fino a un massimo **di 6 ore lavorative**.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato copia della denuncia di Furto o tentato Furto, rilasciata dall'Autorità Giudiziaria.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato copia della denuncia di furto o tentato furto, rilasciata dall'autorità giudiziaria competente.

j) Ricerca di artigiani qualificati

In caso di lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria o straordinaria e per altri casi simili, l'Assicurato può rivolgersi alla Struttura Organizzativa che fornisce, a tariffe di manodopera agevolate, artigiani o tecnici affidabili tra quelli qui elencati:

- fabbro
- idraulico
- elettricista
- vetraio
- riparatore di elettrodomestici
- riparatore di sistemi di telefonia
- muratore
- piastrellista
- tinteggiatore
- operatore spurghi.

Entro 24 ore dalla richiesta, il fornitore del servizio contatterà l'Assicurato per i necessari accordi.

k) Informazioni legali e burocratiche

Se l'Assicurato desidera avere informazioni legali o burocratiche che riguardano l'abitazione, i rapporti di lavoro domestico, certificati vari (cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.), può telefonare alla Struttura Organizzativa per ricevere le informazioni richieste.

Il servizio è attivo dalle 9.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

1.8 Dolo e colpa grave

Le garanzie operano anche per i danni causati con colpa grave dell'Assicurato o del Cliente e con dolo o colpa delle persone di cui devono rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti.

Dolo e colpa: facciamo chiarezza

Il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione.

La colpa, invece, sussiste quando l'autore del reato non ha volontariamente causato i danni e, allo stesso tempo, l'evento si è verificato a causa di sua negligenza o imprudenza o imperizia o a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La colpa è "grave" quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana.

articolo 2. Che cosa è assicurato con le coperture opzionali

2.1 Incendio Contenuto

La Compagnia paga un indennizzo in base alla **somma assicurata e nei limiti indicati** nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, per i danni materiali e diretti al **Contenuto** causati da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) implosione, esplosione e scoppio anche se esterni;
- d) caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose che essi trasportano;

implosione: è un fenomeno contrario all'esplosione. È un collasso verso l'interno

bang sonico: scoppio secco e fragoroso

- e) bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono;
- f) urto di veicoli stradali e natanti, che non siano al servizio, in uso o di proprietà del Cliente o dell'Assicurato;
- g) fumo, gas e vapori;
- h) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli stessi.

dipendenze: sono locali posti anche in corpi separati, purché negli spazi adiacenti al fabbricato (come cantine, box, soffitte)

Il Contenuto è **l'insieme dei beni per uso domestico e personale** che si trovano all'interno dell'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale; e inoltre compreso il contenuto delle dipendenze con caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura identici a quelli dell'abitazione di cui costituiscono la pertinenza) nonché degli impianti di prevenzione e di allarme.

Il Contenuto include anche:

- a) cose **speciali:** pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro e/o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, cose che abbiano valore artistico;
- b) **preziosi:** gioielli, pietre preziose, oggetti o orologi, anche solo parzialmente, d'oro e/o di platino o con pietre preziose;
- c) **valori:** denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori.

Sono compresi i **beni per uso professionale** se i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato comunicante con l'abitazione stessa.

Fabbricato e Contenuto

Per Fabbricato si intendono tutti gli impianti fissi, per Contenuto s'intendono invece tutte le cose mobili che nell'abitazione sono rimovibili. Fanno parte del Fabbricato ad esempio la caldaia e i sanitari. Fa parte del Contenuto ad esempio l'arredamento.

2.2 Altri eventi al contenuto

La Compagnia paga un indennizzo per i danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, in base alla **somma assicurata e nei limiti indicati** nel modulo di polizza o nell'Appendice Contrattuale, causati dagli eventi descritti di seguito:

2.2.1 Fenomeni atmosferici

- a) vento, anche sotto forma di tempesta, bufera, uragano
- b) urto di cose trasportate, crollate o abbattute per effetto del vento
- c) precipitazioni atmosferiche.

Questi fenomeni devono essere caratterizzati da una violenza che può essere verificata su una pluralità di beni o elementi, assicurati e non, posti nelle vicinanze **e i danni devono essere provocati dalla loro azione immediata e diretta.**

2.2.2 Atti dolosi di terzi

Sono gli atti commessi individualmente o in associazione, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato o compiuti da persone che partecipano a scioperi, tumulti o sommosse.

In questi casi la Compagnia paga l'indennizzo anche per i guasti causati dalle forze dell'ordine intervenute a causa di questi eventi.

2.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

È la fuoriuscita dell'acqua causata da:

- a) rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato assicurato;
- b) occlusione di pluviali e grondaie causate esclusivamente dalla neve o dalla grandine;

acqua condotta: è l'acqua potabile o di scarico contenuta o che scorre negli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento dell'abitazione

da sapere: quindi le occlusioni dovute a foglie, per esempio, non rientrano in questa casistica

maggior immobile: si intende l'immobile di cui il fabbricato assicurato fa parte, ad esempio il condominio

da sapere: per apparecchiature domestiche si intendono tutte gli elettrodomestici collegati all'impianto idrico come ad esempio lavatrice, lavastoviglie

da sapere: ad esempio quando la fuoriuscita è causata da un errore dell'installatore

da sapere: ad esempio i danni causati dall'uso di un estintore per fermare un incendio

furto: consiste nella sottrazione fraudolenta di oggetti altrui per trarne un utile

Rapina: consiste nell'impossessarsi di cose mobili altrui utilizzando violenza, minacce o armi

- c) occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato assicurato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte;
- d) gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato assicurato.

2.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche

Nei casi in cui le apparecchiature siano collegate agli impianti idrici dell'abitazione e/o dai relativi raccordi, è la fuoriuscita d'acqua causata da:

- a) guasto, rottura o difetto
- b) occlusione, rigurgito e trabocco
- c) fatto di terzi

2.2.5 Fenomeni elettrici

Corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto) ad apparecchi elettrici ed elettronici del Contenuto.

2.3 Estensione delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto

La Compagnia inoltre paga un indennizzo:

- a) per i danni che dipendano da guasti causati per impedire o limitare il danno;
- b) per le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, fino a un importo massimo **pari al 10%** della somma assicurata per il Contenuto, anche se supera la somma assicurata, per ciascun sinistro;
- c) per le spese per traslocare e ricollocare il contenuto **fino a 1.500 euro per sinistro**;
- d) per le spese per sostituire il combustibile in caso di spargimento dovuto a un guasto o a una rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato, **fino a 2.500 euro per sinistro**;
- e) per le spese per il rifacimento dei documenti personali andati distrutti **fino a 500 euro per sinistro**.

2.4 Furto

In base alla somma assicurata **e nei limiti indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale**, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di Terzi, causati da:

a) Furto avvenuto all'interno dei locali assicurati:

1. con scasso o rottura dei mezzi di chiusura e protezione delle aperture esterne dell'abitazione, di tetti, pareti o solai. I mezzi di chiusura devono essere serramenti robusti (in legno, materia plastica rigida, metallo o lega metallica) e vetri antifondamento, entrambi chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni idonei manovrabili solo dall'interno. Se non sono chiusi, l'apertura dovrà essere protetta da inferriate fissate nel muro;
2. senza scasso, attraverso aperture situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno da un passaggio diverso da quello consueto oppure in qualsiasi altro modo, solo se nei locali è presente l'Assicurato o una persona di età superiore a 14 anni;
3. con l'uso di chiavi smarrite o sottratte all'Assicurato, ai suoi familiari e/o a persone che convivono in modo continuativo, agli eventuali ospiti, ai collaboratori domestici o ad altre persone di fiducia. La garanzia è valida dalla data di smarrimento o sottrazione delle chiavi, in base a quanto denunciato all'autorità competente, **fino alle ore 24 dell'ottavo giorno successivo**;
4. con uso fraudolento di grimaldelli o arnesi simili.

b) Rapina avvenuta all'interno dei locali, anche se iniziata fuori.

L'Assicurazione comprende inoltre:

- c) gli atti dolosi al fabbricato e al contenuto commessi durante il Furto, la Rapina o nel tentativo di commetterli;

da sapere: sono i casi in cui qualcuno per mezzo di artifici o di raggiri induce in errore l'Assicurato o le persone che vivono in maniera continuativa con lui, allo scopo di procurare a sé o ad altri profitto

- d) considerate le modalità previste dalle lettere a) e b), il Furto e la Rapina dei beni del **Contenuto della Dimora abituale**, portato dall'Assicurato o da ogni persona convivente in modo stabile con lui, nell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze;
- e) considerate le modalità previste dalla lettera a), **il furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave da chi svolge servizi domestici e dai collaboratori familiari** in genere;
- f) La truffa tra le mura domestiche nei confronti dell'Assicurato o di ogni persona convivente in modo stabile con lui;

Se conseguenti agli eventi indennizzabili, la Compagnia rimborsa:

- g) le spese per potenziare i mezzi di chiusura e protezione mediante l'installazione di blindature, congegni di bloccaggio, inferriate, vetri antisfondamento, sistemi di allarme;
- h) le spese per la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso della dimora abituale.

2.5 Terremoto

La Compagnia paga, in base alla **somma assicurata e nei limiti indicati** nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, i danni materiali e diretti causati al fabbricato e al Contenuto, anche se di proprietà di terzi causati da:

- a) Terremoto;
- b) Incendio, Esplosione o scoppio conseguenti a Terremoto;

solo se il fabbricato assicurato si trova in un'area individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti.

In caso di terremoto IL Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza. Sul sito della Protezione Civile è possibile verificare se lo stabile assicurato si trovi in una delle le aree interessate.

Inoltre, la Compagnia paga anche somme superiori rispetto a quelle fissate dal modulo di polizza o dall'Appendice Contrattuale per il fabbricato e per il Contenuto purché legate agli eventi Terremoto, Incendio, Esplosione o scoppio conseguenti a Terremoto, per spese di:

- a) demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, **fino a raggiungere il 10% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro per sinistro;**
- b) pernottamento in altro alloggio **fino al massimo di 5.000 euro per sinistro;**
- c) rimozione, trasporto e deposito presso terzi delle cose assicurate situate nei locali danneggiati o nelle loro pertinenze **fino al massimo di 5.000 euro per sinistro;**
- d) rifacimento dei documenti personali andati distrutti **fino al massimo di 1.000 euro per sinistro.**

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha provocato un sinistro indennizzabile, sono attribuite a un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" se sono avvenuti nell'annualità di polizza.

La garanzia è prestata **a primo rischio assoluto** sia per il fabbricato che per il contenuto.

Cosa si intende per assicurazione a primo rischio assoluto?

Per assicurazione a primo rischio assoluto si intende la forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata pattuita in polizza, senza tenere conto del reale valore dei beni assicurati.

Un esempio:

Somma assicurata per il Furto Contenuto dei locali = 20.000 euro

Somma rubata dai ladri = 30.000 euro

Valore totale del Contenuto presente nel fabbricato = 40.000 euro

L'assicurato ha inserito all'interno della polizza la copertura per la sola metà del Contenuto, se applicassi la regola proporzionale pagherei la metà del danno e quindi 15.000 euro. Con il Furto Contenuto prestato a Primo Rischio Assoluto, questa regola non si applica e pertanto la polizza indennizza fino al raggiungimento della somma assicurata di 20.000 euro.

Art. 2.6 Alluvione

Questa garanzia è acquistabile solo in abbinamento al **Terremoto**.

In base alla somma assicurata e nei limiti indicati nel **modulo di polizza** o nell'**Appendice contrattuale**, la Compagnia indennizza i danni materiali direttamente causati al fabbricato e al contenuto, anche se di proprietà di terzi causati da:

- 1) alluvione, inondazione;
- 2) bombe d'acqua
- 3) incendio, esplosione o scoppio conseguente ad alluvione, inondazione e bombe d'acqua

solo se sono stati accertati su più beni o elementi assicurati e non, posti nelle vicinanze.

Inoltre, purché legate agli eventi indicati sopra, la Compagnia rimborsa anche, **somme superiori** rispetto a quelle fissate da contratto, per spese di:

- 1) demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, fino a raggiungere il 10% dell'indennizzo con **il massimo di 10.000 euro per sinistro**;
- 2) pernottamento in altro alloggio **fino al massimo di 5.000 euro per sinistro**;
- 3) per rimozione, trasporto e deposito presso Terzi delle cose assicurate situate nei locali danneggiati nelle loro pertinenze **fino al massimo di 5.000 euro per sinistro**;
- 4) per il rifacimento dei documenti personali andati distrutti **fino al massimo di 1.000 euro per sinistro**.

168 ore: 7 giorni

In caso di alluvione, inondazione o bombe d'acqua verificatisi nelle **168 ore successive** a ogni evento che ha causato il sinistro indennizzabile, gli eventi sono attribuiti a uno stesso episodio e i relativi danni sono quindi considerati "singolo sinistro" se sono avvenuti nel periodo di assicurazione.

La garanzia è prestata a **primo rischio assoluto** sia per il fabbricato che per il contenuto.

Art. 2.7 Dolo e colpa grave

Le garanzie sono valide anche per i danni causati con colpa grave dell'Assicurato o del Cliente e con dolo o colpa delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti.

articolo 3. Che cosa non è assicurato

Art. 3.1 Incendio Fabbricato e altri eventi al Fabbricato

Sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare e da invasione;
2. causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
4. dovuti a smarrimento o a furto, tranne quanto previsto l'articolo 1.1 alla lettera i);
5. ad autoveicoli, motoveicoli o loro parti;
6. indiretti o immateriali;
7. causati con dolo dell'Assicurato e del Cliente.

Cosa si intende per danni indiretti e immateriali.

Per danno indiretto si intende un danno non immediatamente collegato all'evento coperto dall'Assicurazione, ma legato ad esso solo come conseguenza. Per esempio se un incendio interrompe l'erogazione di energia elettrica e ciò provoca un guasto al frigorifero, il danno non è rimborsato. La copertura non rimborsa neanche le conseguenze immateriali legate all'evento dannoso, come per esempio la perdita di dati contenuti in un computer distrutto da un incendio

Art. 3.1.1. Fenomeni atmosferici

Non sono indennizzabili i danni causati da:

- inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;
- cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine;
- gelo;
- rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque;

né i danni a:

- piscine, recinti non in muratura, baracche in legno o plastica;
- tendo-tensostrutture e gazebo.

Art. 3.1.2 Atti dolosi di Terzi

Non sono indennizzabili i danni da imbrattamento delle parti esterne del fabbricato.

Art. 3.1.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

Non sono indennizzati i danni causati da

- umidità e stillicidio;
- insufficiente smaltimento dell'acqua piovana o occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana (es il pluviale intasato dagli aghi di pino che non permette il corretto deflusso dell'acqua);
- derivanti da rotture o da occlusioni di tubazioni interrato, impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti;
- derivanti da rotture causate da gelo a canalizzazioni, tubazioni, condutture installate all'esterno del fabbricato o avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento.

Art. 3.1.4 Fenomeni elettrici

Non sono rimborsati i danni:

- dovuti a difetti o di costruzione;
- dovuti a usura, manutenzione insufficiente o manomissione.

3.2 Assistenza all'abitazione**Invio di un termoidraulico/tecnico del gas.**

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti per:

- interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore;
- guasti delle tubature a monte del contatore.

Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura per interventi di emergenza

La prestazione non è garantita per:

- sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchio (per esempio alla lavatrice) o dovuti a rottura delle tubature esterne all'abitazione;
- per sinistri legati a tracimazione dovuta a rigurgito di fogna od otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari dell'abitazione;
- costi relativi ai danni materiali al contenuto e al fabbricato causati dallo spargimento di acqua.

In ogni caso **le prestazioni legate all'Assistenza** non sono erogate in caso di:

- guerre, scioperi, sommosse, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni e in ogni caso di eventi naturali o atmosferici aventi caratteristiche di calamità;
- dolo del Cliente o dell'Assicurato o delle persone conviventi di cui il Cliente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni di assistenza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere come compensazione.

Le spese sostenute dall'Assicurato e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, non saranno restituite.

3.3 Incendio Contenuto ed altri eventi al Contenuto

Sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare e da invasione;
2. causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
4. di smarrimento e di sottrazione in genere, di furto e/o rapina;
5. ad autoveicoli, motoveicoli o loro parti;
6. indiretti o che non riguardino la materialità dei beni assicurati;
7. causati con dolo dell'Assicurato o del Cliente.

3.3.1 Fenomeni atmosferici

Non sono rimborsati i danni causati da:

- inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;
- cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine;
- gelo;
- rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque;

Non sono rimborsati i danni al contenuto collocato:

- all'aperto;
- all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti.

3.3.2 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

Non sono rimborsati i danni causati da:

- umidità e stillicidio;
- insufficiente smaltimento dell'acqua piovana o occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana (es il pluviale intasato dagli aghi di pino che non permette il corretto deflusso dell'acqua);
- derivanti da rotture o da occlusioni di tubazioni interraste, impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti;
- derivanti da rotture causate da gelo a canalizzazioni, tubazioni, condutture installate all'esterno del fabbricato o avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento.

3.3.3 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche

Non sono rimborsati i danni all'elettrodomestico.

3.3.4 Fenomeni elettrici

Non sono rimborsati i danni:

- causati da difetti dei materiali o di costruzione;
- dovuti a usura, manutenzione insufficiente o manomissione;
- subiti dalle provviste alimentari riposte negli apparecchi frigoriferi.

3.4 Responsabilità Civile del Fabbricato

3.4.1 Soggetti non assicurati

Non sono considerati Terzi e quindi non sono rimborsati i danni provocati a:

- il coniuge, la persona unita civilmente o il convivente more uxorio e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che convive con l'Assicurato in modo continuativo;
- i minori in affidamento familiare.

3.4.2 Eventi non assicurati

Non sono compresi i danni:

1. causati con dolo;
2. inerenti alla proprietà di ogni altro fabbricato diverso da quello indicato nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale;
3. derivanti dalla conduzione o inerenti fatti della vita privata che non siano strettamente connessi alla proprietà del fabbricato indicato nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale;

stillicidio: è la caduta o lo sgocciolamento dell'acqua per effetto della forza di gravità

da sapere: dalla copertura assicurativa sono esclusi i danni a beni in consegna o in custodia all'Assicurato

4. derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali e comunque retribuite;
5. derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, salvo quanto previsto dall'Articolo 1.5 alla lettera b);
6. derivanti da fuoriuscita d'acqua, salvo quanto previsto dall'Articolo 1.5 alla lettera c). Sono comunque esclusi i danni derivanti da insufficiente smaltimento dell'acqua piovana od occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
7. da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
8. alle cose e/o agli animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
9. a cose di Terzi causati da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato;
10. da furto o rapina;
11. causati da inquinamento di natura non accidentale;
12. attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o immagazzinamento di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
13. derivanti dalla proprietà o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
14. derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici inerenti i settori radio/TV e telefonia;
15. derivanti da materiali o sostanze relativi a organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

organismo geneticamente

modificato: è un organismo vivente che possiede un patrimonio genetico modificato tramite tecnologia del DNA ricombinante che consentono l'aggiunta, l'eliminazione o la modifica di elementi genici

Chi è il conduttore di un'abitazione?

Il conduttore dell'immobile è **colui che lo abita**: proprietario, inquilino o usufruttuario. Chi vive in una casa di proprietà è il conduttore dell'abitazione e perciò responsabile di tutti i danni a terzi che ne possono derivare. Tuttavia anche **l'inquilino in affitto** ha una responsabilità legata alla conduzione dell'appartamento. Rientra in questo caso il tipico esempio del vaso che cade dal balcone e ferisce un passante. Non è un danno legato alla proprietà del fabbricato, ma causato da un fatto della vita privata e quindi attribuibile a una responsabilità personale.

3.5 Ricorso Terzi da incendio

3.5.1 Soggetti non assicurati

Non sono considerati Terzi e non sono pagati i danni causati dall'Assicurato a:

- il coniuge o la persona unita civilmente o il convivente *more uxorio* e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che convive con l'Assicurato in modo continuativo;
- i minori in affidamento familiare finché dura l'affidamento.

3.5.2 Eventi non assicurati

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose e animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo quanto esplicitamente assicurato;
- conseguenti alla contaminazione dell'acqua dell'aria e del suolo;
- da fuoriuscita di liquidi.

3.6 Furto

Non sono rimborsati i danni:

- avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, se il sinistro dipenda da tali eventi;
- avvenuti in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche e inondazioni, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

- ai beni posti all'aperto, su balconi e terrazze, corridoi e pianerottoli o altri spazi di uso comune;
- agli autoveicoli, ai motoveicoli e alle loro parti;
- indiretti o riferiti a valori di affezione;
- a beni non oggetto della copertura Contenuto;
- agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave dalle persone di cui l'Assicurato risponde a norma di legge, comprese quelle conviventi, e dalle persone incaricate della sorveglianza dei beni assicurati, tranne quanto previsto dall'articolo 2.4 lettera e);
- ai valori e preziosi, tranne quelli custoditi nei mezzi di custodia, a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno di assenza dall'abitazione dell'Assicurato e di ogni persona convivente in modo continuativo.

3.7 Terremoto

Sono esclusi i danni:

1. causati da eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, maree, penetrazione di acqua marina;
2. causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
3. ad abitazioni realizzate in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica (abusivi) ovvero in violazione di diritti altrui (non a norma);
4. ad abitazioni in corso di costruzione e/o che siano in stato di abbandono, inagibilità o evidente cattiva conservazione;
5. indiretti o consequenziali;
6. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni risultassero originati dagli eventi coperti;
7. causati da sovraccarico neve o fenomeno elettrico;
8. a beni mobili all'aperto;
9. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che queste circostanze siano connesse all'effetto diretto del terremoto sulle cose assicurate;
10. da furto, rapina saccheggio o danni riconducibili ad ammanchi di qualsiasi genere;
11. ad abitazioni possedute da associazioni, società, imprese, istituti, enti pubblici.

3.8 Alluvione

Sono esclusi i danni:

1. causati da eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, maree, penetrazione di acqua marina, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
2. causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
3. causati da intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature;
4. causati dalla fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento, compresi gli scaldabagni;
5. causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
6. causati da sovraccarico neve o fenomeno elettrico;
7. avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine;
8. a fabbricati o abitazioni costruiti in aree golenali;
9. ad abitazioni realizzate senza le necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica (abusivi) ovvero in violazione di diritti altrui (non a norma);
10. ad abitazioni in corso di costruzione e/o che versino in stato di abbandono, inagibilità o evidente cattiva conservazione;
11. indiretti o consequenziali;
12. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni risultassero originati dagli eventi coperti;
13. a beni mobili all'aperto;
14. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, sulle cose assicurate;

mezzi di custodia: sono le casseforti o gli armadi corazzati, entrambi con pareti e battenti in acciaio che devono essere ancorati rigidamente alle pareti o al pavimento

Trasudamento: si intende una lenta uscita di liquido in minutissime gocce)

consequenziali: conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti

beni mobili all'aperto: si intendono i beni mobili all'aperto non custoditi all'interno dei fabbricati, come ad esempio merci, macchinari o altre attrezzature, bici, roulotte, gazebo)

breccia: si intende un'apertura

golena: si intende la banchina, lo spazio compreso tra la riva di un corso d'acqua e il suo argine

- 15. da furto, rapina saccheggio o danni riconducibili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 16. ad abitazioni possedute da associazioni, società, imprese, istituti, enti pubblici;

articolo 4. Quali sono i limiti delle coperture

4.1 Incendio fabbricato

La Compagnia paga il furto di fissi e infissi **fino a 5.000 euro** per sinistro e per annualità di polizza.

4.2 Altri eventi al fabbricato

4.2.1 Fenomeni atmosferici

La Compagnia rimborsa:

- i danni dovuti al bagnamento delle parti interne del fabbricato, solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dell'evento atmosferico
- i danni causati da grandine a tende esterne e relativi sostegni purchè stabilmente ancorati al fabbricato, a vetrate lucernari e verande, alle lastre in cemento amianto o fibrocemento, impianti fotovoltaici, pannelli solari, manufatti in materia plastica sono indennizzati **fino a 1.000 euro** per sinistro e per periodo di assicurazione;
- i danni provocati a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, **fino al 30% della somma assicurata** per sinistro e per periodo di assicurazione;
- il crollo (totale o parziale) del fabbricato provocato direttamente dal peso della neve, **fino al 50% della somma assicurata** per il fabbricato per sinistro e per periodo di assicurazione. Per i danni da crollo del fabbricato causati da sovraccarico neve la garanzia non è valida se la costruzione edile risulta non conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto.

La somma da rimborsare è calcolata **detraendo una franchigia di 500 euro per sinistro.**

4.2.2 Atti dolosi di terzi

I danni dovuti ad atti di terrorismo **sono rimborsati fino al 50% della somma assicurata** per il fabbricato per sinistro e per periodo di assicurazione.

La somma da rimborsare è calcolata **detraendo una franchigia di 200 euro per sinistro.**

4.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

Per sinistro e per periodo di assicurazione, la Compagnia rimborsa:

- a) La rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del Fabbricato, **fino a 30.000 euro;**
- b) L'occlusione di pluviali e grondaie causata esclusivamente dalla neve o dalla grandine, **fino a 30.000 euro;**
- c) L'occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte, **fino a 2.500 euro;**
il gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato, **fino a 2.500 euro;**
- d) le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata e per demolire e ricostruire le suddette parti del fabbricato, anche in caso di danno causato solo a Terzi, **fino a 2.000 euro.**

La somma da rimborsare è calcolata **detraendo una franchigia di 250 euro per sinistro.**

4.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche

La Compagnia rimborsa i danni causati da fuoriuscita di acqua da apparecchiature di uso domestico collegate agli impianti idrici dell'abitazione e/o dai relativi raccordi, dovuti a:

- guasto o rottura;
- occlusione, rigurgito e trabocco;
- fatto di Terzi;

fino a 1.000 euro per sinistro e per periodo di assicurazione.

fibrocemento: prodotto leggero e resistente, ottenibile per compressione e successivo prosciugamento di strati sovrapposti di amianto e di cemento

da sapere: ad esempio tettoie

La somma da rimborsare è calcolata **deducendo una franchigia di 200 euro per sinistro**.

4.2.5 Fenomeni elettrici

La Compagnia rimborsa i danni causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici agli impianti del Fabbricato, **fino a 5.000 euro per sinistro e per annualità di polizza**.

La somma da rimborsare è calcolata **deducendo una franchigia di 250 euro per sinistro**.

4.2.6 Estensioni delle coperture incendio e altri eventi al fabbricato

La compagnia paga le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, **fino al raggiungimento del 10% della somma assicurata** per il fabbricato per sinistro, anche in più rispetto alla somma assicurata.

4.3 Responsabilità civile del Fabbricato

La Compagnia rimborsa:

- la fuoriuscita di liquidi causata da una rottura accidentale degli impianti fissi al servizio del fabbricato, **fino a 30.000 euro per sinistro**. Rimane a carico dell'Assicurato una **franchigia di euro 200 per sinistro**.
- i danni causati a cose e/o animali per l'inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo, **fino a 50.000 euro per singolo sinistro** e comunque fino alla somma assicurata indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale.

4.4 Ricorso Terzi da incendio

La Compagnia rimborsa:

- i danni che derivano dall'interruzione o dalla sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, sono rimborsati **fino al 10% del Massimale** per singolo sinistro;
- i danni causati da incendio, esplosione e scoppio ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, **fino al 10% della somma assicurata** per il fabbricato per sinistro e per periodo di assicurazione.

4.5 Altri eventi al Contenuto

4.5.1 Fenomeni Atmosferici

La Compagnia rimborsa:

- i danni dovuti al bagnamento del contenuto, **solo se** causati da brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti;
- i danni causati dal crollo (totale o parziale) del fabbricato provocato direttamente dal peso della neve, **fino al 50% della somma assicurata** per il contenuto per sinistro e per annualità di polizza. **La garanzia è valida solo se la costruzione edile è conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto.**

La somma da rimborsare è calcolata **deducendo una franchigia di 500 euro per sinistro**.

4.5.2 Atti dolosi di terzi

I danni dovuti ad atti di terrorismo sono rimborsati **fino al 50%** della Somma assicurata per il Contenuto.

La somma da rimborsare è calcolata **deducendo una franchigia di 200 euro per sinistro**

4.5.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

Per sinistro e per annualità di polizza, la Compagnia rimborsa i danni causati da:

- a) rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato, **fino a 30.000 euro**;
- b) occlusione di pluviali e grondaie causate esclusivamente dalla neve o dalla grandine, **fino a 30.000 euro**;
- c) occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte, **fino a 2.500 euro**;
- d) gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato, **fino a 2.500 euro**.

bagnamento: si intende infiltrazione di acqua piovana
breccia: si intende un'apertura

franchigia: è la parte del danno che resta a carico dell'Assicurato. È indicata sulla polizza per ciascuna garanzia e non è modificabile

La somma da rimborsare è calcolata **deducendo una franchigia di 250 euro per sinistro.**

4.5.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche

La Compagnia rimborsa i danni causati da fuoriuscita di acqua da apparecchiature di uso domestico collegate agli impianti idrici dell'abitazione e/o dai relativi raccordi, causata da:

- guasto, rottura o difetto;
- occlusione, rigurgito e trabocco;
- fatto di terzi;

fino a 1.000 euro per sinistro e per annualità di polizza.

La somma da rimborsare è calcolata **deducendo una franchigia di 200 euro per sinistro.**

4.5.5 Fenomeni elettrici

La Compagnia rimborsa i danni causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici a apparecchi elettrici ed elettronici del Contenuto, **fino a 5.000 euro** per sinistro e per annualità di polizza.

La somma da rimborsare è calcolata **deducendo una franchigia di 250 euro per sinistro.**

4.5.6 Estensione delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto

La Compagnia paga le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, fino a un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto, anche se supera la somma assicurata, per ciascun sinistro.

4.6 Furto

In caso di:

- **furto con scasso** o rottura dei mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti o con la sola rottura del vetro non antisfondamento, la Compagnia **liquida l'80%** del danno indennizzabile mentre **il restante 20% è pagato dall'Assicurato**;
- **furto senza scasso**, l'indennizzo è previsto **solo se nei locali è presente l'Assicurato o persona di età superiore ai 14 anni**;
- **furto del Contenuto** della dimora abituale portato nell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le **vacanze**, la Compagnia rimborsa **fino al 30%** della somma assicurata per sinistro;
- **furto commesso con dolo o colpa grave** degli addetti ai servizi domestici o collaboratori familiari, in genere la Compagnia prevede un rimborso massimo per sinistro **pari a 1.500 euro**, solo se gli addetti ai servizi domestici e i collaboratori familiari ritenuti responsabili del fatto sono denunciati alla pubblica autorità competente. L'indennizzo è calcolato deducendo **uno scoperto pari al 20% del danno subito**;
- la **truffa tra le mura domestiche**, nei confronti dell'Assicurato o di ogni persona convivente in modo continuativo, **fino a 1.000 euro per sinistro**, solo se:
 - la sottrazione di denaro avviene con artificio o raggio;
 - non comporta l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali;
 - il truffato è minorenni o ha compiuto 65 anni oppure è diversamente abile.

Se conseguenza degli eventi assicurati, la Compagnia indennizza/rimborsa:

- le spese per potenziare i mezzi di chiusura e protezione mediante l'installazione di blindature, congegni di bloccaggio, inferriate, vetri antisfondamento, sistemi di allarme, **fino a 500 euro per sinistro** o **al 5% della somma assicurata** per il furto, se superiore;
- le spese per la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso della dimora abituale, **fino a 100 euro per sinistro.**

La Compagnia rimborsa il danno con i seguenti limiti:

1. **per le Cose speciali:** 50% della somma assicurata per il furto per singolo oggetto;
2. **per i Preziosi:** 40% della somma assicurata per il furto;
3. **per i Valori:** 7% della somma assicurata per il furto, con **un massimo di 1.000 euro**;
4. **per il Contenuto delle Dipendenze:** 10% della somma assicurata per il furto.

Se i Preziosi e i Valori sono custoditi in **mezzi di custodia con i congegni di chiusura attivati**, i limiti di indennizzo sono **aumentati del 50%**.

4.6.1 Furto effettuato attraverso impalcature

Nel caso di furto agevolato da impalcature, il pagamento dell'indennizzo per sinistro è calcolato deducendo uno scoperto pari al 20% del danno subito.

truffa tra le mura domestiche: si intende la sottrazione di denaro mediante artifici e raggiri, avvenuta all'interno dell'abitazione

valori: si intende denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori

Se per la stessa garanzia sono presenti altri scoperti, si applica **un unico scoperto del 30%**, che assorbe tutti gli altri.

4.7 Terremoto

La Compagnia paga i danni al fabbricato e al contenuto causati dal terremoto con i seguenti limiti:

- fino **all'80% della somma assicurata per il fabbricato** per periodo di assicurazione;
- fino **all'80% della somma assicurata per il contenuto** per periodo di assicurazione.

Sono inoltre previste franchigie fisse separate per tipologia di danno:

- per il fabbricato l'importo da pagare si calcola detraendo una franchigia pari al **10% della somma assicurata per il fabbricato** per singolo sinistro;
- per il contenuto l'importo da pagare si calcola detraendo una franchigia pari al **10% della somma assicurata** per il contenuto per singolo sinistro.

In caso di danni al contenuto, per cose speciali, valori, veicoli soggetti a immatricolazione ed eventuale attrezzatura oggetto di contratto di *leasing*, la Compagnia paga **al massimo il 50% della somma assicurata** per sinistro e per periodo di assicurazione.

Le spese di demolizione e smontaggio, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, sono pagate **fino a raggiungere il 10% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro per sinistro**

4.8 Alluvione

La Compagnia paga i danni al fabbricato e al contenuto causati da alluvione con i seguenti limiti:

- fino **all'80% della somma assicurata per il fabbricato** per periodo di assicurazione;
- fino **all'80% della somma assicurata per il contenuto** per periodo di assicurazione.

Sono inoltre previste franchigie fisse separate per tipologia di danno:

- per il fabbricato l'importo da pagare si calcola detraendo una franchigia pari al **10% della somma assicurata per il fabbricato** per singolo sinistro;
- per il contenuto l'importo da pagare si calcola detraendo una franchigia pari al **10% della somma assicurata** per il contenuto per singolo sinistro.

Per i danni al contenuto, verrà rimborsato **al massimo il 50% della somma assicurata** per sinistro e per periodo di assicurazione per quanto riguarda cose speciali, valori, veicoli soggetti a immatricolazione ed eventuale attrezzatura oggetto di contratto di *leasing*.

TERREMOTO E ALLUVIONE

Esempio n.1 - Meccanismo di funzionamento della Franchigia con danno accertato inferiore all'importo massimo di Indennizzo/Risarcimento:

- Somma Assicurata: 70.000 euro
- Limite d'Indennizzo/Risarcimento (80% della somma assicurata): 56.000 euro
- Danno accertato: 40.000 euro
- Franchigia (10% della somma assicurata): 7.000 euro
- Applicazione della Franchigia al danno: danno € 40.000,00 - Franchigia € 7.000,00 = € 33.000,00
- Indennizzo/Risarcimento riconosciuto: € 33.000,00 (in quanto è la somma massima indennizzabile anche se il danno è superiore)

Es. n°2 - Meccanismo di funzionamento della Franchigia con danno accertato superiore all'importo

massimo di Indennizzo/Risarcimento:

- Somma Assicurata: € 60.000,00
- Limite d'Indennizzo/Risarcimento (80% della somma assicurata): € 48.000,00
- Danno accertato: € 60.000,00
- Franchigia (10% della somma assicurata): € 6.000,00
- Applicazione della Franchigia al danno: danno € 60.000,00 - Franchigia € 6.000,00 = € 54.000,00
- Indennizzo/Risarcimento riconosciuto: € 48.000,00 (in quanto è la somma massima indennizzabile anche se il danno è superiore)

TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI – FRANCHIGIE E SCOPERTI

Altri eventi al Fabbricato

Garanzie	Descrizione Garanzie con limiti o Franchigie/scoperti	Limiti di Indenizzo	Franchigie Scoperti
Altri eventi al Fabbricato	Fenomeni atmosferici	30% della Somma assicurata per il Fabbricato per danni provocati a Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti per Sinistro e per periodo assicurativo € 1.000 per Sinistro e per periodo assicurativo per danni causati da grandine a installazioni esterne 50% della Somma assicurata per il Fabbricato per Sinistro e per periodo assicurativo per danni da sovraccarico neve	€ 500
	Atti dolosi di terzi	50% della Somma assicurata per il Fabbricato per danni dovuti ad atti di terrorismo per Sinistro e per periodo assicurativo	€ 200
	Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	€ 30.000 per Sinistro e per periodo assicurativo per danni da acqua conseguenti a rottura accidentale € 30.000 per Sinistro e per periodo assicurativo per danni da occlusione di pluviali e grondaie causata da neve o grandine € 2.500 per Sinistro e per periodo assicurativo per danni da occlusione € 2.500 per Sinistro e per periodo assicurativo per danni causati da gelo € 2.000 per Sinistro per periodo assicurativo per spese di ricerca e ripristino	€ 250
	Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	€ 1.000 per Sinistro e per periodo assicurativo	€ 200
	Fenomeni elettrici	€ 5.000 per Sinistro e per periodo assicurativo	€ 250

Responsabilità civile Fabbricato

Garanzie	Descrizione Garanzie con limiti o Franchigie/scoperti	Limiti di Risarcimento	Franchigie Scoperti
Proprietà dell'abitazione	Fuoriuscita di liquidi causata da una rottura accidentale	Fino a € 30.000 per Sinistro	€ 200
Inquinamento accidentale	Danni causati a cose e/o animali da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo	€ 50.000 per Sinistro	-

Ricorso Terzi da Incendio

Garanzie	Descrizione Garanzie con limiti o Franchigie/scoperti	Limiti di Risarcimento	Franchigie Scoperti
Ricorso terzi	Sono risarciti i danni materiali e diretti ai beni di terzi causati da Incendio Esplosione e Scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute	10% del Massimale per interruzione di attività	-
	Sono risarciti i danni materiali e diretti ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze	fino al 10% della Somma assicurata per il Fabbricato per Sinistro e per periodo assicurativo	-

Altri eventi al Contenuto

Garanzie	Descrizione Garanzie con limiti o Franchigie/scoperti	Limiti di Indennizzo	Franchigie Scoperti
Altri eventi al Contenuto	Fenomeni atmosferici	50% della Somma assicurata per il Contenuto per Sinistro e per periodo assicurativo per danni da sovraccarico neve	€ 500
	Atti dolosi	50% della Somma assicurata per il Contenuto per danni dovuti ad atti di terrorismo per Sinistro e per periodo assicurativo	€ 200
	Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	€ 30.000 per Sinistro e per periodo assicurativo per danni da acqua conseguenti a rottura accidentale € 30.000 per Sinistro e per periodo assicurativo per danni da occlusione di pluviali e grondaie causata da neve o grandine € 2.500 per Sinistro e per periodo assicurativo per danni da occlusione € 2.500 per Sinistro e per periodo assicurativo per danni causati da gelo	€ 250
	Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	€ 1.000 per Sinistro e per periodo assicurativo	€ 200
	Fenomeni elettrici	€ 5.000 per Sinistro e per periodo assicurativo	€ 250

Estensioni delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto

Garanzie	Descrizione Garanzie con limiti o Franchigie/scoperti	Limiti di Indennizzo	Franchigie Scoperti
Estensioni delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto	Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto	10% della Somma assicurata per il Contenuto per Sinistro (anche in eccedenza alle Somma assicurata)	-
	Spese per traslocare e ricollocare il Contenuto	€ 1.500 per Sinistro	-
	Spese per rimpiazzare il combustibile	€ 2.500 per Sinistro	-
	Spese per il rifacimento dei documenti personali	€ 500 per Sinistro	-

Furto

CONTENUTO	Limiti di Indennizzo
Cose speciali	50% della Somma assicurata per singolo oggetto
Preziosi	40% della Somma assicurata (questo limite è aumentato del 50% se il bene era custodito in Mezzi di custodia con chiusura attivata)
Valori	7% della Somma assicurata con il massimo di € 1.000 (questo limite è aumentato del 50% se il bene era custodito in Mezzi di custodia con chiusura attivata)
Contenuto delle dipendenze	10% della Somma assicurata

Furto

Garanzie	Descrizione Garanzie con limiti o Franchigie/scoperti	Limiti di Indennizzo	Franchigie Scoperti
	Furto	-	20% per Sinistro nel caso di Furto con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione difformi da quelli descritti nella Polizza o con la rottura di solo Vetro non antisfondamento
	Furto agevolato da impalcature		20% per Sinistro; se per la stessa garanzia sono presenti altri scoperti, si applica un unico scoperto del 30% che assorbe tutti gli altri

Furto e Rapina	Furto e Rapina del Contenuto della Dimora abituale portato nell'abitazione presa in affitto temporaneamente per le vacanze	30% della Somma assicurata per il Furto per Sinistro	20% per Sinistro nel caso di Furto con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti nella Polizza o con la rottura di solo Vetro non antisfondamento
	Furto commesso o agevolato da addetti domestici e collaboratori familiari in genere	€ 1.500 per Sinistro	20% per Sinistro nel caso di Furto con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti nella Polizza o con la rottura di solo Vetro non antisfondamento
	Truffa fra le mura domestiche € 1.000 per Sinistro	€ 1.000 per Sinistro	-
	Spese per potenziare i mezzi di chiusura e protezione	€ 500 per Sinistro o 5% della Somma assicurata per il Furto se superiore	-
	Spese per sostituzione serrature	€ 100 per Sinistro	-

Terremoto

Garanzie	Descrizione Garanzie con limiti o Franchigie/scoperti	Limiti di Indennizzo	Franchigie Scoperti
Terremoto	Terremoto Fabbricato	80% della Somma assicurata per il Fabbricato per Sinistro e per periodo assicurativo	10% della somma assicurata per il fabbricato
	Terremoto Contenuto	80% della Somma assicurata per il Contenuto per Sinistro e per periodo assicurativo	10% della somma assicurata per il contenuto
	Garanzie aggiuntive	<p>Le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, fino al raggiungimento del 10% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro per sinistro</p> <p>Le spese di pernottamento in alloggio alternativo fino al massimo di 5.000 euro per sinistro</p> <p>Le spese per rimozione, trasporto e deposito presso terzi delle cose assicurate poste nei locali danneggiati o nelle loro pertinenze fino al massimo di 5.000 euro per sinistro</p>	-

	Garanzie aggiuntive	Le spese per il rifacimento dei documenti personali andati distrutti fino al massimo di 1.000 euro per sinistro	-
--	---------------------	---	---

Alluvione

Garanzie	Descrizione Garanzie con limiti o Franchigie/scoperti	Limiti di Indennizzo	Franchigie Scoperti
Alluvione	Alluvione Fabbricato	80% della Somma assicurata per il Fabbricato per Sinistro e per periodo assicurativo	10% della somma assicurata per il fabbricato
	Alluvione Contenuto	80% della Somma assicurata per il Contenuto per Sinistro e per periodo assicurativo	10% della somma assicurata per il contenuto
	Garanzie aggiuntive	<p>Le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, fino al raggiungimento del 10% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro per sinistro</p> <p>Le spese di pernottamento in alloggio alternativo fino al massimo di 5.000 euro per sinistro</p> <p>Le spese per rimozione, trasporto e deposito presso terzi delle cose assicurate poste nei locali danneggiati o nelle loro pertinenze fino al massimo di 5.000 euro per sinistro</p> <p>Le spese per il rifacimento dei documenti personali andati distrutti fino al massimo di 1.000 euro per sinistro</p>	-

articolo. 5 Dove valgono le coperture

Le coperture del Modulo Proprietario dell'Abitazione sono valide in **Italia**.

articolo. 6 Rinuncia alla rivalsa

In caso di incendio e altri eventi, la Compagnia rinuncia, **tranne nel caso di dolo**, al diritto di rivalersi nei confronti:

- dell'Assicurato/Cliente;
- delle persone ospitate dall'Assicurato/Cliente;
- delle persone di cui l'Assicurato/Cliente deve rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti;
- dei familiari dell'Assicurato/Cliente che abbiano in uso l'abitazione a qualsiasi titolo.

articolo. 7 Dichiarazioni inesatte o reticenti

Se il Cliente non comunica o comunica in modo inesatto, circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere tutto o in parte il diritto all'indennizzo/risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare.-come previsto negli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'omissione da parte del Cliente o dell'Assicurato di una circostanza che aggravi il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete fornite all'atto della sottoscrizione del Modulo o durante il suo periodo di validità, se fatte in buona fede, non pregiudicano il diritto all'indennizzo.

In ogni caso, alla Compagnia potrà richiedere una maggiorazione del premio in proporzione all'eventuale maggior rischio emerso, calcolandola a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.

articolo. 8 Quando cominciano e quando finiscono le coperture

Ferme le carenze di cui all'art. 8.1, le coperture cominciano **alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza** o nell'**Appendice Contrattuale**, a condizione che il premio sia stato pagato, e finiscono alla data di scadenza della polizza.

In caso di **tacito rinnovo alla scadenza della polizza**, saranno rinnovate per un ulteriore anno anche le coperture del Modulo, a meno che il Cliente o la Compagnia non dia disdetta dalla polizza o dal Modulo nei tempi e con le modalità nella Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.

8.1 Carenze

Le coperture delle garanzie Terremoto e Alluvione non sono operanti nei 7 giorni successivi alla data di decorrenza del Modulo o dell'Appendice contrattuale.

Tale carenza non è valida per le prestazioni e le somme assicurate già previste nel contratto in essere vale invece in caso di aumento della somma assicurata per la somma eccedente a quella già assicurata.

articolo. 9 Modifiche del premio

La Compagnia può variare unilateralmente l'importo del premio del Modulo solo se lo comunica al Cliente almeno 60 giorni prima della scadenza delle coperture.

In questo caso, il Cliente ha il diritto di esercitare **la disdetta dal Modulo** seguendo le modalità indicate nella comunicazione inviatagli dalla Compagnia.

Se il cliente non effettua la disdetta dal Modulo, alla scadenza le coperture del Modulo **si rinnovano tacitamente alle nuove condizioni di premio.**

carenza: si definisce così il tempo che intercorre tra la decorrenza della polizza e il suo reale effetto

articolo. 10 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Oltre a quanto già previsto dalle Condizioni di Assicurazione, se nascono eventuali controversie sull'ammontare del danno in caso di incendio, altri eventi e furto il Cliente può richiedere la nomina di periti secondo le modalità indicate nell' Articolo **14.5** delle Condizioni contrattuali "Procedure per la valutazione del danno".

La richiesta va inviata a:

Intesa Sanpaolo Assicura
Ufficio Sinistri
Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino
oppure all'indirizzo e-mail comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com
o al numero di fax +39 011.093.10.62.

articolo. 11 Obblighi dell'assicurato

11.1 Aggravamento e riduzione del rischio

Il Cliente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia ogni eventuale aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

11.2 Cambio dell'abitazione, trasloco

In caso di trasloco la Compagnia considera attiva le coperture sia per l'abitazione indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale sia per la nuova abitazione, per un **massimo di 15 giorni dalla data di inizio del trasloco** entro i quali il Cliente si obbliga a comunicare alla filiale i dati della nuova abitazione.

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO

articolo 12 Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno

12.1 Denuncia del sinistro

Per tutte le garanzie (eccetto per l'Assistenza all'abitazione)

Il Cliente deve denunciare il Sinistro alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza telefonando al **numero verde 800.124.124** (dall'estero +39 02.30328013) attivo da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 20.00 oppure inviando **una comunicazione scritta**.

La comunicazione del sinistro può essere effettuata:



posta inviando la denuncia a

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri Rami Elementari
Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino



inviando un fax al numero 011 093.10.62;



tramite mail all'indirizzo sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com;



consegnando la denuncia al gestore in filiale.

Per facilitare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in tutte le Filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com

Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia

I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

12.2 Responsabilità civile del fabbricato e Ricorso terzi

Dopo la denuncia di sinistro, l'Assicurato deve inviare le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari sul sinistro e ogni altro documento o elemento utile per la definizione del sinistro

Se la Compagnia lo richiede, l'Assicurato deve adoperarsi per una risoluzione amichevole del danno e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità nei confronti del danneggiato.

Facciamo chiarezza su "l'Assicurato in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità"

La copertura Ricorso Terzi tutela l'Assicurato per richieste di risarcimento da parte di terzi per i danni subiti. Spetta poi alla Compagnia stabilire l'eventuale responsabilità dell'Assicurato.

Ad esempio, se l'incendio dell'immobile assicurato si propaga all'immobile del vicino di casa, l'Assicurato non deve fare alcuna ammissione di colpevolezza né anticipare denaro prima della denuncia di sinistro e fino a quando la Compagnia non avrà analizzato i fatti e i documenti per accertare la responsabilità

12.3 Incendio, Altri eventi, Terremoto, Alluvione e Furto

Il Cliente o l'Assicurato deve:

- sporgere denuncia (per i danni da Furto, Rapina, Incendio doloso e in tutti i casi previsti dalla legge) all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Compagnia, le circostanze dell'evento, i beni rubati, danneggiati o distrutti e il loro valore e trasmetterne una copia alla Compagnia;
- mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque entro 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro.

La Compagnia si fa carico delle spese sostenute per adempiere a questi obblighi e agli obblighi di salvataggio previsti dall'Art. 1914 del Codice Civile. L'inadempimento di questi obblighi può comportare **la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento.**

Residui del sinistro

Ecco alcuni esempi di residui del sinistro:

- **la borsa** da cui è stato sottratto il portafoglio
- **i componenti danneggiati**, nel caso di fenomeno elettrico
- **la tubazione danneggiata**, nel caso di danno da acqua condotta
- **le tegole del tetto danneggiate**, nel caso di evento atmosferico
- **gli arredi danneggiati dalle fiamme** nel caso di incendio

12.4 Assistenza all'abitazione

Per consentire l'intervento della Struttura Organizzativa, l'Assicurato deve comunicare il sinistro chiamando il numero:

(dall'Italia): 800 124 124
(dall'estero): +39 02 30328013

indicando con precisione:

- nome e cognome;
- indirizzo e luogo da cui si sta contattando IMA Italia Assistance S.p.A.;
- la prestazione richiesta;
- recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute (solo se autorizzate dalla Struttura Organizzativa) dovrà essere inoltrata - accompagnata dai documenti giustificativi a:

INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A.
Presso IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. - Ufficio Assistenza
Piazza Indro Montanelli, 20
20099 Sesto San Giovanni (MI)

da sapere: l'Assicurato deve conservare qualsiasi traccia o residuo riferibili al sinistro e più in generale ogni altro elemento che possa dare evidenza del danno subito

da sapere: l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno

12.5 Procedure per la valutazione del danno

In caso di incendio, altri eventi, terremoto, alluvione e furto, l'ammontare del danno è determinato in questo modo:

- a) direttamente dalla Compagnia, o da un perito incaricato dalla stessa insieme al Cliente o una persona da lui designata;
- b) oppure, a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Cliente con "atto unico di nomina e mandato dei periti". atto unico I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se la Compagnia o il Cliente non nominano il loro perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine saranno compito del Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito **sono ripartite a metà**.

12.6 Mandato dei periti

In caso di incendio, altri eventi, terremoto, alluvione e furto, i periti devono:

- a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio;
- c) verificare se l'Assicurato/Cliente hanno adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore;
- e) procedere alla stima dei danni secondo i criteri di liquidazione previsti nella polizza.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno come indicato dall'Articolo **14.5** lettera b), i risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti (perizia definitiva).

La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere indicato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

In ogni caso la Compagnia e il Cliente possono intraprendere ogni azione inerente l'indennizzabilità del danno.

12.7 Determinazione del danno

In caso di incendio, altri eventi, furto, terremoto e alluvione, per determinare l'ammontare del danno si seguono i seguenti criteri, entro i limiti previsti in polizza o nell'Appendice contrattuale:

12.7.1 Fabbricato (Valore a nuovo)

Per il fabbricato è indennizzata/rimborsata/pagata:

- a) in caso di danno parziale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ripristinare le parti danneggiate
- b) In caso di danno totale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ricostruire il fabbricato distrutto.

Il pagamento dell'indennizzo, nella fase iniziale, è pari al valore del fabbricato distrutto o danneggiato al momento del sinistro: si calcola applicando alla stima di cui si parla ai punti

a) e b) un degrado stabilito in base alla vetustà, allo stato di conservazione, al tipo di costruzione, all'ubicazione e all'uso.

La Compagnia rimborsa al Cliente/Assicurato la somma restante per raggiungere indennità a nuovo, cioè la differenza tra la stima del fabbricato a valore a nuovo e quella al momento del sinistro, solo se la ricostruzione o la riparazione saranno ultimate non oltre 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, fatta eccezione per i ritardi dovuti a legittimi impedimenti.

da sapere: per esempio la correttezza del piano, dei metri quadri e le caratteristiche generali dichiarate nel modulo di polizza

vetustà: antichità o vecchiezza
da sapere: il valore in questo caso viene definito "valore al momento del sinistro"

da sapere: Quando nella procedura di accertamento dei danni diretti è stata verificata la regolarità di tutti i dati e le circostanze riferibili al sinistro, il perito deve procedere alla definizione diretta (tra le parti) in via amichevole, senza rilevare alcuna "eccezione al risarcimento". Il perito redigerà quindi un atto di liquidazione amichevole che sarà inviato o consegnato all'Assicurato

12.7.2 Contenuto (Valore a nuovo)

Per tutti i beni del contenuto l'ammontare del danno è dato dalla somma corrispondente:

- alle spese da sostenere per riparare i beni danneggiati;
- alle spese da sostenere per sostituire i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti.

L'indennizzo non può superare il **doppio del valore che i beni** del contenuto avevano al momento del sinistro.

Dall'indennizzo sarà detratto il valore dei residui.

Si precisa che:

- a) per le collezioni parzialmente sottratte o danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi senza tenere conto del conseguente deprezzamento della collezione stessa;
- b) per i documenti personali, si quantificano le spese per il loro rifacimento;
- c) per i valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi;
- d) per i titoli di credito:
 - la Compagnia paga l'indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze;
 - se è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stessa.
- e) Per gli effetti cambiari, l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

La stima con il criterio del "Valore a nuovo" non si effettua:

- per oggetti d'arte e d'antiquariato e preziosi, per i quali si stima il valore commerciale;
- per gli oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il valore al momento del sinistro.

12.7.3 Primo rischio assoluto

In fase di rimborso/pagamento dei danni non si applica la riduzione proporzionale dell'indennizzo.

12.8 Applicazione delle franchigie

Le franchigie non sono cumulabili tra loro. Se per un unico evento risultano coinvolte più garanzie con franchigie, al rimborso del danno si detrae solo la franchigia più elevata.

articolo. 13 Termini per il pagamento dei sinistri

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Assicura determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni.

Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale), escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

articolo. 14 Anticipo dell'indennizzo

In caso di incendio, altri eventi, terremoto, alluvione e furto, trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia del sinistro, l'Assicurato può richiedere il **50% come anticipo dell'indennizzo presumibile**, se non vi sono riserve o contestazioni sul diritto all'indennizzo o sulla sua quantificazione e che l'ammontare presumibile **superi i 25.000 euro**.

articolo. 15 Recupero dei beni rubati

Furto

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve avvisare la Compagnia appena ne viene a conoscenza.

I beni recuperati appartengono alla Compagnia se questa ha già rimborsato integralmente il danno.

Se invece la Compagnia ha rimborsato il danno solo in parte, l'Assicurato può conservare la proprietà dei beni recuperati. In questo caso si procede a una nuova valutazione dell'ammontare del danno diminuendo il valore dei beni recuperati dall'ammontare originariamente accertato.

In ogni caso l'Assicurato può scegliere di riottenere o conservare i beni recuperati **restituendo alla Compagnia l'indennizzo ricevuto**.

Se il recupero avviene prima dell'indennizzo del danno, la Compagnia rimborsa soltanto gli eventuali danneggiamenti subiti dai beni.

articolo. 16 Esagerazione dolosa del danno

Incendio, Altri eventi e Furto

Se l'Assicurato o il Cliente esagera intenzionalmente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo/rimborso.

articolo. 17 Gestione delle controversie sul danno

Responsabilità Civile Fabbriato e Ricorso terzi

La Compagnia gestisce direttamente, in nome dell'Assicurato, le controversie relative ai danni causati a terzi sia in caso di processi civili/penali—sia in caso di gestione extragiudiziale, **fino alla soddisfazione del danneggiato**. Se occorre, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Inoltre, la Compagnia garantisce l'assistenza dell'Assicurato in sede penale, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della soddisfazione del danneggiato

La Compagnia si fa carico delle spese sostenute per la **tutela legale dell'Assicurato**, entro **un quarto del massimale** previsto per il danno a cui si riferisce l'azione legale. Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati dalla stessa e **non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale**.

articolo. 18 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono in vigore più polizze, il Cliente, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie di Assicurazione, richiedendo a ciascuna l'indennizzo/risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall'Art. 1910 del Codice Civile.

soddisfazione del danneggiato: ad esempio se in un processo penale di primo grado il danneggiato viene interamente soddisfatto, ma la causa viene appellata per altri motivi e, quindi si passa a un altro grado di giudizio, la Compagnia non garantisce assistenza nel processo di appello

GLOSSARIO

ALLUVIONE, INONDAZIONE

Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando l'evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di beni o elementi, assicurati e non, posti nelle vicinanze.

I danni verificati da alluvione/inondazione sono considerati parte di un unico sinistro se si sono verificati nelle 168 ore successive ad un medesimo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

APPARTAMENTO

Porzione di immobile destinato ad abitazioni tra di loro contigue, sovrastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno.

APPENDICE CONTRATTUALE

Il documento sottoscritto dal Contraente per l'acquisto o per l'eliminazione di moduli (rispetto al contratto di polizza), per la variazione dei massimali e/o delle somme assicurate.

AREA GOLENALE

E' la porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro.

ASSICURATO

La persona **residente in Italia** il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

BOMBA D'ACQUA

Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando l'evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di beni o elementi, assicurati e non, posti nelle vicinanze.

I danni verificati da alluvione/inondazione sono considerati parte di un unico sinistro se si sono verificati nelle 168 ore successive ad un medesimo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

Fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili. La struttura portante del tetto, i solai, le soffittature e i rivestimenti possono anche essere in materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nel manto del tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili, in misura rispettivamente non superiore al 30% del totale.

CARENZA

Il periodo di tempo durante il quale le coperture non hanno effetto. Viene calcolato a partire dalla data di decorrenza della polizza.

CONTRAENTE

La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura e che risiede stabilmente in Italia.

COMPAGNIA

La Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. con sede legale in Italia, a Torino, Corso Inghilterra, 3, 10138

CONTENUTO

L'insieme dei beni per uso domestico e personale riposti all'interno dell'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale. Comprende il contenuto delle dipendenze e gli impianti di prevenzione e di allarme.

Include anche:

- cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro e/o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, cose che abbiano valore artistico;
- preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti d'oro e/o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose;
- valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori.

Se i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato intercomunicante con l'abitazione stessa, sono compresi i beni per uso professionale.

CONTENUTO DELLE DIPENDENZE

L'arredamento, le provviste alimentari, gli elettrodomestici, l'abbigliamento, i macchinari per il giardinaggio e gli attrezzi in genere (anche sportivi), le biciclette, i ciclomotori.

CONVIVENZA MORE UXORIO

La convivenza *more uxorio* è la relazione affettiva e solidaristica che lega due persone in comunione di vita senza il vincolo del matrimonio.

COSE

Sia gli oggetti materiali e mobili sia gli animali.

DIMORA ABITUALE

L'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, nella quale l'Assicurato vive per la maggior parte dell'anno.

DIMORA SALTUARIA

L'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, nella quale l'Assicurato non vive per la maggior parte dell'anno.

DIPENDENZE

Le cantine, i ripostigli e il box di pertinenza dell'abitazione assicurata, con essa non intercomunicanti. Il box può essere separato dall'abitazione assicurata, purché il fabbricato di cui fa parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla polizza.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

FABBRICATO

I locali indicati nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale e adibiti a civile abitazione, **escluso il terreno**.

Possono includere anche un ufficio o uno studio privato, **solo se intercomunicante con l'abitazione stessa**.

Sono compresi:

- le opere murarie e di finitura
- le opere di fondazione o interrato
- gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione (comprese le tende esterne solo se stabilmente fissate al fabbricato);
- gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle Compagnie che forniscono servizi
- gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico
- e in genere tutto quanto è destinato al servizio del fabbricato assicurato

Include inoltre le dipendenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate.

Se si assicura una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare, sono comprese le quote di proprietà comune.

FISSI E INFISSI

I manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, con funzione di finitura o protezione.

FRANCHIGIA

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene per trarne profitto per sé o per altri.

IMPLOSIONE

L'improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.

INCENDIO

La combustione di beni al di fuori di un appropriato focolare, con la presenza di fiamma che può auto estendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI

Sono considerati incombustibili:

- cemento e cemento armato
- pietre, vetrocemento armato, laterizi, metalli
- pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili)
- altri materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli interni.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO

La banca Intesa Sanpaolo distributrice del Contratto di Assicurazione.

MODULI

Le coperture assicurative acquistabili con la polizza XME Protezione.

MODULO DI POLIZZA

Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, i Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio e la durata delle coperture assicurative.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo che va dall'inizio della copertura del Modulo alla scadenza della polizza.

PREMIO

La somma dovuta dal Cliente alla Compagnia come corrispettivo dei moduli acquistati.

RAPINA

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene con violenza o minaccia, dirette sia alla persona stessa che ad altre persone.

RESIDUO

È il valore che a seguito del sinistro non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo.

SCOPERTO

La parte di danno indennizzabile a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale.

SCOPPIO

L'improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

SINISTRO

L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE

La somma indicata sul Modulo di polizza o sull'Appendice contrattuale che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura di IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. a cui Intesa Sanpaolo Assicura ha affidato la gestione delle prestazioni di Assistenza all'abitazione.

TERREMOTO

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite a un medesimo episodio e i danni relativi sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

VALORE A NUOVO

Il criterio con cui, allo scopo di determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie: per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie); per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.

VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO

Il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione.

VALORE COMMERCIALE

Il valore in comune commercio del bene danneggiato, distrutto o sottratto.

VETRI ANTISFONDAMENTO

I vetri stratificati, costituiti da uno strato di materia plastica interposto ad almeno due lastre, di spessore complessivo di almeno 6 mm, oppure quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 millimetri.

VILLA

Abitazione unifamiliare o facente parte di un fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno.

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Direzione Generale: Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasampaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

ADDENDUM ALL'APPENDICE ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Dall' **15 febbraio al 17 aprile 2020** è attiva la **Promozione Casa Protetta** sulla polizza XME Protezione che prevede uno sconto del **20% sul premio versato** per i moduli Copertura Casa, Contenuto della Casa o Copertura casa Locatario, sino alla prima scadenza annua di polizza per la durata massima di un anno.

Lo sconto della **Promozione Casa Protetta** non è applicabile ai dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Lo sconto è applicato, fino alla scadenza annua, anche ai Moduli, eventualmente aggiunti, Copertura Casa, Contenuto della Casa o Copertura casa Locatario su polizze già in essere alla data del 15 Febbraio.

Lo sconto della **Promozione Casa Protetta** si cumula ad altri eventuali sconti previsti da XME Protezione.

Alla scadenza della polizza, il premio da pagare per la successiva annualità sarà ricalcolato senza l'applicazione dello sconto promozionale.

Di seguito due esempi di applicazione della **Promozione Casa Protetta**:

- **Il Contraente, che dispone di un appartamento di proprietà di 90 mq a Torino, in data 18/02/2020 sottoscrive XME Protezione con i seguenti moduli**

Modulo sottoscritto	Costo iniziale moduli	Sconto per n. moduli sottoscritti	Costo moduli scontati	Sconto Promozione Casa Sicura	Premio mensile dei moduli per la prima annualità	Premio mensile dei moduli per le annualità successive
Copertura casa-Fabbricato somma assicurata 100.000 euro	15,97 euro	8%	14,70 euro	20%	11,76 euro	14,70 euro
Contenuto somma assicurata 15.000 euro	3,38 euro	8%	3,11 euro	20%	2,49 euro	3,11 euro
Furto somma assicurata 7.000 euro	7,46 euro	8%	6,86 euro	non previsto	6,86 euro	6,86 euro
Premio mensile					22,11 euro	24,67 euro
Premio annuale					253,32 euro	296,04 euro

La polizza beneficia dello sconto **Promozione Casa Protetta** sui Moduli Copertura Casa, Contenuto della Casa o Copertura casa Locatario dal 18/02/2020 fino al 18/02/2021, data di scadenza della polizza.

- **Il Contrante, che dispone di un appartamento di proprietà di 75 mq a Milano, in data 26/02/2020 acquista un nuovo modulo Contenuto per una polizza acquistata il 07/01/2020 con la Copertura casa Fabbricato e la copertura RC Famiglia**

Modulo sottoscritto	Costo iniziale moduli	Sconto per n. moduli sottoscritti	Costo moduli scontati	Sconto Promozione Casa Sicura	Premio mensile dei moduli dal 26/02/2020	Premio mensile dei moduli per le annualità successive
Responsabilità civile Capofamiglia	6,5 euro	5%	6,17 euro	non previsto	6,17 euro	6,17 euro
Copertura casa-Fabbricato somma assicurata 80.000 euro	13,45 euro	5%	12,78 euro	non previsto	12,78 euro	12,78 euro
Contenuto somma assicurata 10.000 euro	2,24 euro	8%	2,06 euro	20%	1,65 euro	2,06 euro
Premio lordo mensile					20,60 euro	21,01 euro
Premio lordo annuale					247,20 euro	252,12 euro

La polizza beneficia dello sconto **Promozione Casa Protetta** sul Modulo Contenuto della Casa dal 26/02/2020 fino al 07/01/2021, data di scadenza della polizza.

Il presente addendum è parte integrante dell'Appendice alle Condizioni di assicurazione dei moduli acquistati. Resta ferma ogni altra indicazione e condizione contenuta nelle Condizioni di Assicurazione della Polizza.

Documento redatto il 15 Febbraio 2020